



SO.GE.R.T. S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

CON SPECIFICHE PREVISIONI EX LEGGE 190/2012

aggiornato al 13 maggio 2022

INDICE

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	5
1.1 Il Modello di responsabilità da reato della Società o Ente	5
1.1.1 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato della Società o Ente	6
1.1.2 Il D.lgs. 231/2001 e il fenomeno corruttivo ex L. 190/2012	12
1.1.3 Specifiche prescrizioni su antiriciclaggio e ricettazione	17
1.1.4 I reati Ambientali.....	20
1.1.5 Le sanzioni applicabili	27
1.1.6 Responsabilità della Società e vicende modificative.....	29
1.1.7 L'adozione del Modello Organizzativo, quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato	31
1.1.8 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	33
1.2 La tutela del Whistleblower	37
1.2.1 Specifiche prescrizioni in materia di Whistleblowing.....	39
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla SO.GE.R.T. S.p.A.	43
2.1 Finalità del Modello	46
2.2 Costruzione del Modello.....	49
2.2.1 Struttura del Modello	50
2.2.2 Adozione del Modello nell'ambito della SO.GE.R.T. S.p.A.	51
2.2.3 Attuazione del Modello all'interno della SO.GE.R.T. S.p.A.	52
2.2.4 Destinatari del Modello	52
2.2.5 Il Codice Etico	53
2.2.6 Organismo di Vigilanza.....	54
2.2.7 Comunicazione e Formazione	57
2.2.7.1 Informativa ai soggetti terzi, esterni alla compagine della Società.....	57
2.2.7.2 I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza	59
2.2.8 Sistema disciplinare	62
3. Il Modello di <i>Governance</i> ed il Sistema Organizzativo	64
3.1 Il Modello di <i>Governance</i> della SO.GE.R.T. S.p.A.....	64
3.2 Struttura Organizzativa della SO.GE.R.T. S.p.A.	66
3.3 Descrizione delle deleghe e individuazione dei soggetti 'apicali' e 'subalterni'.....	70
4. Identificazione delle aree della Società a rischio reato (<i>Risk Assessment</i>) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (<i>Gap Analysis</i>)	71
a. <i>Risk Assessment</i> e <i>Gap Analysis</i>	71
5. Comunicazione e Formazione	77
5.1 Diffusione del Modello	77
5.2 Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli etico-organizzativi.....	78

PARTE SPECIALE

Protocolli etico-organizzativi

PRO.1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

PRO.2 – Salute e Sicurezza sul lavoro

PRO.3 – Prevenzione reati informatici e trattamento illecito dei dati

PRO. 4 – Prevenzione reati tributari

ALLEGATI

1. Matrice Aree a rischio
2. Regolamento Organismo di Vigilanza
3. Codice Etico
4. Sistema Disciplinare

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 Il Modello di responsabilità da reato della Società o Ente

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*, è stata introdotta nell'ordinamento vigente la c.d. *responsabilità amministrativa da reato* degli Enti e, più in generale, degli altri soggetti, (se pubblici, solo economici) forniti o meno di personalità giuridica, che esso descrive all'art. 1.

Con quest'intervento normativo, l'ordinamento interno si adegua alle numerose Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, rispettivamente, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri, e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

In riferimento a questa importante cornice normativa di matrice sovranazionale, il Decreto ha imposto agli Enti (di cui al citato art.1) l'adozione di protocolli e procedure di auto-controllo, rispetto alla prevenzione delle ipotesi di reato riconsiderate dalla stessa normativa quali fonti della responsabilità da reato dell'Ente.

Qualora, cioè, esse accadano e la loro realizzazione sia imputabile alla mancata diligente ed efficace attuazione di questo corpo auto normativo penal-preventivo di cui l'Ente deve essersi nel frattempo dotato, può derivarne l'accertamento della responsabilità da parte dello stesso giudice competente a conoscere e punire gli autori individuali del reato.

Come è immediatamente evidente, per il novero dei reati selezionati da Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si realizza un notevole ampliamento delle figure responsabili, essendosi affiancata alla tradizionale punibilità delle persone fisiche, autori materiali dell'illecito, anche quella dell'Ente che abbia tratto vantaggio dal reato, o nel cui interesse questo sia stato commesso (art. 5), anche per i reati ad esso riferibili commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato (art. 4).

1.1.1 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato della Società o Ente

La responsabilità da reato dell'Ente è circoscritta dal D. Lgs. n. 231/2001 attraverso due distinte cornici normative; la prima, di matrice soggettiva, è relativa all'individuazione dei soggetti di cui, ai sensi del Decreto, rilevano le condotte costituenti reato, in riferimento alle funzioni dell'Ente da essi svolte. La seconda di carattere oggettivo, evidenzia come la responsabilità della Società sorga in dipendenza della realizzazione di alcuni reati, da parte dei soggetti individuati nel Decreto, nell'interesse o a vantaggio della Società medesima. Occorre chiarire, quindi, che la responsabilità amministrativa della Società non è configurabile in conseguenza della commissione di tutti i reati previsti nell'ordinamento, bensì solo con riferimento ad alcune fattispecie criminose, espressamente indicate dal Legislatore.

La Società, pertanto, è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

-
- **persone fisiche che rivestono posizioni cc.dd. “apicali”** (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione e il controllo, ex art. 5 d.lgs. n.231/2001).
 - **persone fisiche cc.dd. “sottoposte”** alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati (ex art. 5 d.lgs. n.231/2001), ovvero i dipendenti della Società.

In riferimento all’ambito oggettivo del reato, la responsabilità della Società sussiste solo rispetto alle figure criminose per le quali essa è espressamente prevista, secondo la clausola di tassatività dettata dall’art. 2 d.lgs. n. 231/01.

Il novero dei reati – presupposto della responsabilità della Società – è quello individuato dalla cd. *parte speciale* del Decreto n. 231/2001, di cui agli artt. 24, 24*bis*, 24*ter*, 25, 25*bis*, 25*bis*.1, 25*ter*, 25*quater*, 25*quater*.1, 25*quinqies*, 25*sexies*, 25*septies*, 25*octies*, 25*octies*.1, 25*novies*, 25*decies*, 25*undecies*, 25*duodecies*, 25*terdecies*, 25*quaterdecies*, 25*quindecies*, 25*sexdecies*, 25*septiesdecies*, 25*duodevicies*.

L’ Ente risponde anche nel caso di delitti commessi in forma tentata.

In particolare, i cd. reati presupposto o reati di collegamento ai fini della responsabilità della Società previsti dai predetti articoli sono i seguenti:

Norma di riferimento	Reato presupposto
Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)	Art. 316 bis c.p. - (Malversazione a danno dello Stato)
	Art. 316 ter c.p. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
	Art. 640 c.p. - (Truffa)
	Art. 640 bis c.p. - (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
	Art. 640 ter c.p. - (Frode informatica)
	Art. 317 c.p. - (Conussione)
	Art. 318 c.p. - (Corruzione per l'esercizio della funzione)
	Art. 319 c.p. - (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
	Art. 319 bis c.p. - (Circostanze aggravanti)
	Art. 319 ter c.p. - (Corruzione in atti giudiziari)
	Art. 319 quater c.p. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
	Art. 320 c.p. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
	Art. 321 c.p. - (Pene per il corruttore)
	Art. 322 c.p. - (Istigazione alla corruzione)
	Art. 322 bis c.p. - (Peculato, conussione, induzione a dare o a promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
	Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25-bis)
Art. 453 c.p. - (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	
Art. 454 c.p. - (Alterazione di monete)	
Art. 455 c.p. - (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	
Art. 457 c.p. - (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	
Art. 459 c.p. - (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	
Art. 460 c.p. - (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)	
Art. 461 c.p. - (Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)	
Art. 464 c.p. - (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	
Art. 473 c.p. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni)	
Delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1)	Art. 474 c.p. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
	Art. 513 c.p. - (Turbata libertà dell'industria o del commercio)
	Art. 513 bis c.p. - (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
	Art. 514 c.p. - (Frodi contro le industrie nazionali)
	Art. 515 c.p. - (Frodi nell'esercizio del commercio)
	Art. 516 c.p. - (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
	Art. 517 c.p. - (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
	Art. 517 ter c.p. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)
Reati societari (art. 25-ter)	Art. 517 quater c.p. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)
	Art. 2621 c.c. - (False comunicazioni sociali)
	Art. 2621 bis c.c. - (Fatti di lieve entità)
	Art. 2622 c.c. - (False comunicazioni sociali delle società quotate)
	Art. 2625 c.c. - (Impedito controllo)
	Art. 2626 c.c. - (Indebita restituzione dei conferimenti)
	Art. 2627 c.c. - (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)
	Art. 2628 c.c. - (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)
	Art. 2629 c.c. - (Operazioni in pregiudizio dei creditori)
	Art. 2629 bis c.c. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)
	Art. 2632 c.c. - (Formazione fittizia del capitale)
	Art. 2633 - (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)
	Art. 2635 c.c. - (Corruzione tra privati)
	Art. 2635 bis c.c. - (Istigazione alla corruzione tra privati)
Art. 2636 c.c. - (Illecita influenza sull'assemblea)	
Art. 2637 c.c. - (Aggiotaggio)	
Art. 2638 c.c. - (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	

Norma di riferimento	Reato presupposto
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater, 25-quater.1 e 25-quinquies)	Art. 270 c.p. - (Associazioni sovversive)
	Art. 270 bis c.p. - (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)
	Art. 270 bis1 c.p. - (Circostanze aggravanti e attenuanti)
	Art. 270 ter c.p. - (Assistenza agli associati)
	Art. 270 quater c.p. - (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)
	Art. 270 quater1 c.p. - (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)
	Art. 270 quinquies c.p. - (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)
	Art. 270 quinquies.1. c.p. - (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)
	Art. 270 quinquies.2. c.p. - (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)
	Art. 270 sexies c.p. - (Condotte con finalità di terrorismo)
	Art. 280 c.p. - (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)
	Art. 280 bis c.p. - (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)
	Art. 280 ter c.p. - (Atti di terrorismo nucleare)
	Art. 289 bis c.p. - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)
	Art. 289 ter c.p. - (Sequestro a scopo di coazione)
	Art. 302 c.p. - (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primi e secondi)
	Art. 304 c.p. - (Cospirazione politica mediante accordo)
	Art. 305 c.p. - (Cospirazione politica mediante associazione)
	Art. 306 c.p. - (Banda armata)
	Art. 307 c.p. - (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)
	Art. 2 L. 342/1976 - (Danneggiamento delle installazioni a terra)
	Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 - (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)
	Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999
	Art. 583 bis c.p. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
	Art. 600 c.p. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
	Art. 600 bis c.p. - (Prostituzione minorile)
	Art. 600 ter c.p. - (Pornografia minorile)
	Art. 600 quater c.p. - (Detenzione di materiale pornografico)
	Art. 600 quater.1 c.p. - (Pornografia virtuale)
	Art. 600 quinquies c.p. - (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
	Art. 601 c.p. - (Tratta di persone)
	Art. 602 c.p. - (Acquisto e alienazione di schiavi)
	Art. 603 bis c.p. - (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
Art. 609 undecies c.p. - (Adescamento di minorenni)	
Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)	Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Abuso di informazioni privilegiate)
Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)	Art. 185 D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Manipolazione del mercato)
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25- octies)	Art. 589 c.p. - (Omicidio colposo)
	Art. 590 comma 3 c.p. - (Lesioni personali colpose Art. 583 c.p. "Circostanze aggravanti")
	Art. 648 c.p. - (Ricettazione)
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25- octies.1)	Art. 648 bis c.p. - (Riciclaggio)
	Art. 648 ter c.p. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
	Art.648 ter1 c.p. - (Autoriciclaggio)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)	Art. 493 ter c.p. - (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)
	Art. 493 quater c.p. - (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)
	Art. 640 ter c.p. - (Frode informatica)
	Art. 171 legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art. 171 bis legge del 22 aprile del 1941, n. 633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)	Art. 171 ter legge del 22 aprile del 1941, n. 633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art. 171 septies legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art. 171 octies legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art. 174 quinquies legge del 22 aprile del 1941, n.663 - (Protezione del diritto d'autore e di altri reati connessi al suo esercizio)
	Art. 377 bis c.p. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	Art. 491 bis c.p. - (Documenti informatici)
	Art. 615 ter c.p. - (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
	Art. 615 quater c.p. - (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
	Art. 615 quinquies c.p. - (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
	Art. 617 quater c.p. - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
	Art. 617 quinquies c.p. - (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
	Art. 635 bis c.p. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)
	Art. 635 ter c.p. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
	Art. 635 quater c.p. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
	Art. 635 quinquies c.p. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
	Art. 640 quinquies c.p. - (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)
Art. 1, comma 11 del D.L. 105/2019, convertito da L. 133/2019 - (Violazione delle norme in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica)	

Norma di riferimento	Reato presupposto
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)	Art. 416 c.p. - (Associazione per delinquere) Art. 416-bis c.p. - (Associazione di tipo mafioso anche straniere) Art. 416-ter c.p. - (Scambio elettorale politico-mafioso) Art. 630 c.p. - (Sequestro di persona a scopo di estorsione) Art. 2 legge 18 aprile 1975, n.110 - (Armi e munizioni comuni da sparo) Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. - (Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art.2 comma terzo delle legge n. 110 del 1975) Art. 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) Art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
Reati ambientali (art. 25-undecies)	Art. 452 bis c.p. - (Inquinamento ambientale) Art. 452 quater c.p. - (Disastro ambientale) Art. 452 quinquies c.p. - (Delitti colposi contro l'ambiente) Art. 452 octies c.p. - (Circostanze aggravanti) Art. 416 c.p. - (Associazione per delinquere) Art. 416 bis c.p. - (Associazione di tipo mafioso anche straniere) Art. 452 sexies c.p. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) Art. 727 bis c.p. - (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Art. 733 bis c.p. - (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Art. 1 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) Art. 2 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) Art. 3 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) Art. 3 bis della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) Art. 6 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) Art. 137 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutela delle acque) Art. 103 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Scarichi sul suolo) Art. 104 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) Art. 107 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Scarichi in reti fognarie) Art. 108 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Scarichi di sostanze pericolose) Art. 256 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) Art. 257 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Bonifica dei siti) Art. 258 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Art. 259 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Traffico illecito di rifiuti) Art. 452 quaterdecies c.p. - (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) Art. 260 bis del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) Art. 279 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Sanzioni) Art. 3 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) Art. 8 del decreto legislativo del 6 novembre 2007 n. 202 - (Inquinamento doloso) Art. 9 del decreto legislativo del 6 novembre 2007 n. 202 - (Inquinamento colposo)
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)	Art. 22 e art 12 decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - (Impiego di lavoratori irregolari)
Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)	Art. 604 bis c.p. - (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies) (introdotti con Legge n. 39/2019)	Art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401 - (Frode in manifestazioni sportive) Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 - (Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa)
Reati tributari (art. 25-quindecies)	Art. 2 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) Art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - (Dichiarazione fraudolenta mediante artifici) Art. 8 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) Art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - (Occultamento o distruzione di documenti contabili) Art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

Norma di riferimento	Reato presupposto
Contrabbando (art. 25-sexdecies)	Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
	Art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
	Art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
	Art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
	Art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando nelle zone extra-doganali)
	Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
	Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando nei depositi doganali)
	Art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
	Art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)
	Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
	Art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
	Art. 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
	Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
	Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Altri casi di contrabbando)
	Art. 293 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato)
	Art. 294 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
	Art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Circostanze aggravanti del contrabbando)
	Art. 295-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità)
	Art. 296 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Recidiva nel contrabbando)
	Art. 297 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando abituale)
Art. 298 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando professionale)	
Art. 299 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - (Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale)	
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)	Art. 518-bis c.p. - (Furto di beni culturali)
	Art. 518-ter c.p. - (Appropriazione indebita di beni culturali)
	Art. 518-bis c.p. - (Furto di beni culturali)
	Art. 518-octies c.p. - (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)
	Art. 518-novies c.p. - (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)
	Art. 518-decies c.p. - (Importazione illecita di beni culturali)
	Art. 518-undecies c.p. - (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)
	Art. 518-duodecies c.p. - (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)	Art. 518-quaterdecies c.p. - (Contraffazione di opere d'arte)
Delitti tentati (art. 26)	Art. 518-sexies c.p. - (Riciclaggio di beni culturali) Art. 518-terdecies c.p. - (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) I delitti succitati sono puniti anche se commessi nelle forme del tentativo.

1.1.2 Il D.lgs. 231/2001 e il fenomeno corruttivo ex L. 190/2012

La SO.GE.R.T. S.p.A. svolge l'attività di riscossione dei tributi locali che per giurisprudenza consolidata (*ex multis*, Consiglio di Stato, sent. n. 5284 del 2014) deve essere qualificata come pubblico servizio. Pertanto, è evidente che la Società vada considerata quale soggetto incaricato di pubblico servizio, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento.

Tale qualifica soggettiva comporta l'applicazione di tutte le disposizioni penalistiche riferite ai predetti soggetti, in particolare dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Titolo II, del Libro II del Codice Penale.

Questa categoria di reati, come è noto, è stata oggetto di attenzione sul finire della XVI° Legislatura, con l'approvazione della Legge 190/2012 e le sue successive specificazioni. Il fine delle riforme attuate era quello di porre rimedio al fenomeno corruttivo, al di là delle singole e specifiche fattispecie di reato.

La SO.GE.R.T. S.p.A. è ben consapevole che il concetto di corruzione inquadrato dalla l. 190/2012 è inteso in senso più ampio rispetto a quello emergente dal D.Lgs. 231/2001, il quale infatti comprende tra i reati presupposto solo alcuni di quelli contro la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, al fine di ottenere un Modello Organizzativo specificamente improntato alla prevenzione della corruzione è opportuno dedicare attenzione anche ai reati non normativamente ricompresi tra quelli presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001:

- **Peculato (art. 314 c.p.)**

Il delitto previsto dal primo comma dell'articolo de quo si configura allorquando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo per ragioni d'ufficio o di servizio *“il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria”*. Il delitto di peculato può integrarsi anche nei casi di assenza di danni patrimoniali concretamente apprezzabili, trattandosi infatti di un reato che offende beni giuridici ulteriori quali l'interesse alla legalità, all'imparzialità ed al corretto agire della P.A.

Il secondo comma dell'articolo punisce, per converso, il c.d. “peculato d'uso”, delitto che si verifica nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri, nelle circostanze succitate, di una *“cosa”* (*res* specifica; il peculato d'uso non può quindi aversi in presenza di condotta appropriativa di denaro inteso quale bene fungibile o di altri beni fungibili) *“al solo scopo di far[ne] uso momentaneo”*, restituendola immediatamente alla sua funzione originaria.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incarico di pubblico servizio che, *“nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità”*.

Il delitto de quo si differenzia da quello di cui all'art. 314 c.p. in quanto nel caso qui esaminato la “ricezione” o la “ritenzione” da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio avviene durante l'esercizio delle sue funzioni,

mediante giovamento dell'errore altrui. L'errore, sull'*an* o sul *quantum debeat*ur deve essere spontaneo, preesistente ed indipendente dall'azione del soggetto agente che, consapevole dell'errore, indebitamente (ovverosia in assenza di alcun titolo legittimante) riceve o ritiene la *res*.

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

La disposizione in oggetto punisce (fuori dell'ipotesi in cui il fatto costituisca un più grave reato) la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, “*nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o regolamento, ovvero omettendo di astenersi*” dinanzi ad un interesse proprio o di un prossimo congiunto o “*negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto*”.

I beni giuridici oggetto di tutela sono costituiti dal buon andamento, dall'imparzialità e dalla trasparenza dell'agire amministrativo, lesi da condotte illegittime non ispirate ad interessi pubblici (tutela della *par condicio civium*).

Il vantaggio ingiusto per come richiamato dalla norma deve essere di natura patrimoniale. Per converso, il danno deve essere solo ingiusto, potendo comportare la lesione di una qualsiasi situazione giuridica soggettiva. Tra condotta dell'agente e l'evento causato deve ovviamente sussistere uno stretto nesso causale (si guardi attentamente all'avverbio “*intenzionalmente*”).

- **Utilizzazione di invenzioni e scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.)**

Il delitto in esame è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizza, a profitto proprio o altrui, invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali destinate a rimanere segrete e delle quali sia venuto a conoscenza per ragione dell'ufficio o del servizio.

- **Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)**

Il reato, che può essere commesso anche nella forma dell'agevolazione colposa, è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, commettendo il fatto in violazione dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio esercitato, o comunque abusando della qualità rivestita, ovvero è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale o al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto.

- **Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)**

Il reato in esame comprende due distinte e autonome fattispecie incriminatrici che disciplinano, la prima, l'indebito rifiuto di un'attività "qualificata", per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, "indifferibile"

e “doverosa” e, la seconda, l'omissione di un atto della pubblica amministrazione espressamente richiesto, con “messa in mora” del funzionario competente alla sua adozione, da parte di chi abbia interesse al suo compimento e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo.

- **Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)**

Il reato in esame è integrato dalle condotte dirette a turbare la regolarità d'un servizio pubblico o di pubblica necessità mediante l'interruzione di esso ovvero mediante la sospensione del lavoro negli stabilimenti, uffici o aziende ovvero del servizio da parte di coloro che esercitano imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

La norma è posta a tutela della regolarità delle gare della Pubblica Amministrazione, perciò incrimina l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti che siano realizzati attraverso l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere).

L'ambito di applicazione della norma riguarda solo le ipotesi in cui, in qualsiasi forma, si proceda in forma di gara o licitazione privata, il reato presuppone che vi sia stato inizio della procedura di gara, quindi che almeno sia stato pubblicato il bando, e si realizza quando la gara venga impedita, non potendo essere effettuata a causa di uno dei mezzi suddetti ovvero la gara venga turbata, nel senso che ne venga alterato il regolare

svolgimento per influenzarne il risultato rispetto a quello cui si giungerebbe senza l'intervento perturbatore.

Consapevole dell'importanza di prevenire e reprimere i succitati reati, non costituenti presupposto della responsabilità amministrativa in capo agli enti, la SO.GE.R.T. S.p.A. ha inteso improntare le linee guida, le azioni, gli indirizzi ed i programmi definiti dal proprio Modello Organizzativo alla riduzione nella massima misura possibile del rischio di fenomeni corruttivi

1.1.3 Specifiche prescrizioni su antiriciclaggio e ricettazione

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) all'art. 63 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli Enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per "qualsiasi tipologia di società". Questa estensione è avvenuta mediante l'introduzione dell'art. 25*octies* del d.lgs. 231/2001, richiamando la responsabilità da reato degli Enti per i reati suddetti quali disciplinati dagli articoli 648, 648*bis* e 648*ter*, 648 *ter.1* del Codice Penale. A seguito dell'introduzione dell'articolo 25*octies*, i reati in oggetto diventano rilevanti anche a livello domestico. Accanto ai destinatari principali previsti dalla normativa, imprese finanziarie indicate all'art.11 (istituti bancari, intermediari finanziari non bancari, assicurazioni, ecc.) ed alle figure professionali

specificate agli art. 12 e 13 e gli altri soggetti di cui all'art. 14, per quanto attiene l'insieme di obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II (adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione di operazioni sospette), è in via indiretta assoggettata ogni tipo di impresa, che oltre all'adozione del modello rimane obbligata a garantirne l'aggiornamento con i nuovi reati. La complessiva normativa antiriciclaggio delineata nel D.lgs. 231/2007 interessa in misura diversa le imprese finanziarie e quelle non finanziarie (sia commerciali che industriali).

Ciò si spiega, in virtù del diverso ruolo che il denaro svolge nell'ambito delle imprese finanziarie, da un lato, e di quelle commerciali e industriali, dall'altro: oggetto di attività per le prime, strumento dell'attività per le seconde. Il reinvestimento nel sistema dell'economia legale rappresenta il momento più dannoso del generale processo di riciclaggio (inteso in senso lato) dei capitali illeciti, perché genera gravi squilibri nel mercato, soprattutto attraverso la distorsione del meccanismo di libera concorrenza.

Riguardo ai delitti di cui agli artt. 648*bis* c.p. e 648*ter* c.p., 648 *ter.1* c.p., lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire che gli autori di fatti di reato possano far fruttare i capitali illegittimamente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "depurati" e perciò investibili anche in attività economico-produttive legali. In maniera equivalente riguardo alla previsione di cui all'art. 25*octies* D.lgs. 231/2001, lo scopo è sostanzialmente equivalente, seppur traslato a livello di ente collettivo, e cioè non solo impedire che gli Enti possano essere utilizzati quale strumento per le attività di riciclaggio e rimpiego, e quindi per ostacolare la giustizia, ma anche impedire che gli stessi possano beneficiare nella loro attività, di capitali di provenienza illecita, inquinando così il mercato.

La SO.GE.R.T. S.p.A., pertanto, potrebbe essere individuata, sotto il profilo criminologico, come “impresa strumentalizzata non criminale”. Un Ente, qualsiasi sia la sua natura (commerciale o industriale), pur operando secondo criteri di economicità e privo di un collegamento diretto alla criminalità organizzata, rientra in questa categoria, se il delitto-presupposto del riciclaggio/reimpiego è originato all'esterno dell'Ente.

In questo caso l'Ente è caratterizzato da una colpa di organizzazione tale da consentire l'instaurarsi di collusioni interne. A volte è dato riscontrare una meno grave colpa di reazione, in assenza di vere e proprie collusioni. In tal caso, l'interesse o il vantaggio per l'Ente non sono evidentemente costituiti dalla ricchezza generata dal delitto presupposto riciclata e reimpiegata, ma dal mero vantaggio economico (compenso, commissione, ecc.) derivante dalla specifica operazione posta in essere e del tutto equivalente al vantaggio che deriverebbe da analoga ma regolare operazione.

La tipologia di riciclaggio che può essere attuata dagli Enti non finanziari può essere definita *riciclaggio monetario*. Il *riciclaggio monetario* si caratterizza per la movimentazione materiale del denaro liquido. L'impianto normativo previsto dal D.lgs. 112/2008 risulta prevedere puntuali limitazioni in merito a: trasferimento di denaro contante; utilizzo ed emissione di assegni; utilizzo dei libretti di deposito.

Non è un caso che la prima diffusa risposta dei sistemi normativi statuali ha contemplato, in primo luogo, il divieto di effettuare operazioni per contanti oltre determinati importi.

Oggi costituisce regola generale di contrasto al riciclaggio la drastica riduzione dell'uso di contanti per qualsiasi tipo di transazione di elevato rilievo economico.

A tal proposito, il Personale dovrà adottare tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio che:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari dell'Ente siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- b) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che l'Ente intende acquisire;
- c) con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei consulenti, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie.

1.1.4 I reati Ambientali

Il Decreto Legislativo 07.07.2011 n.121, recante disposizioni di “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123 CE che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, adottato in ritardo rispetto ai tempi imposti per il recepimento dalla normativa europea, secondo cui, gli Stati membri dell'Unione Europea, avrebbero dovuto recepirlo entro il 26 dicembre 2010, ha modificato il Decreto Legislativo 231/2001 introducendo come detto, l'art.25-*undecies* che sancisce la responsabilità degli Enti in relazione alla commissione di alcuni reati ambientali.

Tale intervento è importante, perché, per la prima volta, si responsabilizza l'Ente in relazione ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, e si prevedono a suo carico sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni interdittive.

In particolare il decreto legislativo n. 121/2011, nel disporre un nuovo catalogo di reati ambientali, presupposto idoneo a fondare la responsabilità dell'Ente, introduce, inoltre, due nuove fattispecie penali agli articoli *727-bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e *733-bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto). Per cui l'art. 25-*undecies* sancisce la responsabilità degli Enti sia per alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, sia per quelle introdotte dal decreto.

Possiamo dividere le fattispecie di reato introdotte da questo articolo, per le quali le aziende possono essere chiamate oggi a rispondere, in macro aree:

- Distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione;
- Scarico acque reflue;
- Rifiuti;
- Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- Emissioni in atmosfera;
- Sostanze lesive dell'ozono;
- Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di sostanze inquinanti).

Partendo, nell'analisi delle fattispecie richiamate dall'art. 25-*undecies*, da quelle di nuova introduzione, l'articolo 727-*bis* c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette, ovvero:

- La condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, dove tale clausola di riserva comporta il prevalere di fattispecie interferenti punite più severamente.
- La condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria, esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, requisiti che devono sussistere contestualmente.

L'art.733-*bis*, invece, punisce la “distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”. Tale norma punisce “chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione”. Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che “ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* c.p.” per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art.4 paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art.4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Anche tale articolo, come l'art. 727-bis c.p., si apre con la clausola “fuori dei casi consentiti” la quale rinvia alle norme e ai provvedimenti amministrativi che facoltizzano o impongono di tenere la condotta tipica: si pensi, ad esempio, all'attività antincendio con prodotti chimici che interessi un bosco lambito dalle fiamme o al taglio di piante per ragioni di pubblica incolumità. Inoltre, fondano la responsabilità della Società anche i seguenti reati ambientali (già presenti nell'ordinamento penale):

Nel settore dell'inquinamento idrico:

- scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 137, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, comma 5 secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, comma 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Nel settore della gestione dei rifiuti e dell'inquinamento atmosferico:

-
- gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1 lett. a, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
 - gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1 lett. b, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152); miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
 - realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
 - omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) e pericolosi (art. 257, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258, comma 4 secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
 - spedizione illecita di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
 - violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) (art. 260-*bis*, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
 - inquinamento atmosferico per superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152).
-

Nell'ambito della tratta di specie in via d'estinzione o pericolose per la salute e l'incolumità pubblica è punita l'importazione, l'esportazione, il trasporto ed l'uso illecito di specie animali e il commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1 commi 1 e 2, e art. 2 commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150) e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4, l. 7 febbraio 1992, n. 150), nonché la falsificazione o l'alterazione di certificazioni e licenze e l'uso di certificazioni e di licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150);

Nell'ambito della tutela dell'ozono, rientra la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art.3 comma 6, l.28 dicembre 1993, n. 549);

Infine, nell'ambito dell'inquinamento provocato da navi viene punito lo sversamento in mare da navi, sia colposo che doloso, di sostanze inquinanti da cui derivino danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali (art. 8 e 9, commi 1 e 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Mentre la sanzione pecuniaria è prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità della Società ed è diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto previsti nel catalogo di cui all'art. 25-undecies, quanto alle sanzioni previste a carico della Società, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà, conferitagli nella legge delega, di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal d.lgs.231/2001.

L'applicazione di tali sanzioni, per una durata fissata dalla norma nella misura non superiore a sei mesi, è stata, infatti, riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'Ente siano quelli previsti rispettivamente:

- Dall'art.137 commi 2, 5 secondo periodo e 11 d.lgs. n. 152/2006;
- Dall'art. 256 comma 3 d.lgs. n. 152/2006;
- Dall'art. 260 d.lgs. 152/2006;
- Dagli artt. 8 commi 1 e 2 e 9 comma 2 d.lgs.202/2001.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare.

La norma inoltre ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d.lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'Ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006) e di sversamento in mare doloso di materie inquinanti (art. 8 commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

Si consideri che a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, i richiami all'art. 260 del d.lgs n. 152/2006 vanno riferiti all'articolo 452 *quaterdecies c.p.*, in quanto la prima disposizione è trasmigrata interamente nel codice penale a seguito della attuazione del principio della riserva di codice previsto dalla c.d. "Riforma Orlando".

1.1.5 Le sanzioni applicabili

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall'art. 9 del Decreto sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria, che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità della Società, viene applicata con il sistema delle quote, come disposto dall'art. 11. Il giudice è chiamato ad effettuare un giudizio, volto a determinare autonomamente: i) il numero delle "quote", calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dalla Società, e ii) l'importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente stesso, allo scopo esplicito di "assicurare l'efficacia della sanzione".

Le sanzioni interdittive sono state invece previste in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività della Società. Affinché possano essere irrogate, però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reato, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul disvalore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" della Società stessa, che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (art. 13).

In particolare, le sanzioni interdittive, (*ex art. 9, secondo comma*) sono:

1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;

-
2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
 5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto, nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva che determini l'interruzione dell'attività della Società, il giudice ne dispone il commissariamento ogniqualvolta:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- ovvero l'interruzione dell'attività della Società possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il tenore afflittivo di questo “*armamentario*” sanzionatorio è ulteriormente accresciuto dalla possibilità, prevista per le sanzioni interdittive e per il c.d. commissariamento, di anticiparne l'applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure cautelari, già nella fase delle indagini preliminari.

Tanto nel caso di irrogazione di pene pecuniarie che in quello di pene interdittive, l'orientamento “preventivo” del sistema complessivamente delineato dal Decreto si evince dal fatto che tanto l'attività riparatoria quanto la regolarizzazione “post factum” da parte della

Società coinvolta consentono di diminuire il “quantum” della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.12, ovvero di escludere l’applicazione di sanzioni interdittive, ex art. 17.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell’art. 19 del Decreto.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo, nel caso in cui, nei confronti della Società venga applicata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

Quanto alle norme processuali, il Decreto Legislativo in esame prevede che, competente all’accertamento dell’illecito nonché all’applicazione delle sanzioni amministrative *de quibus* sia lo stesso Giudice penale chiamato a verificare la sussistenza dei reati cosiddetti presupposto (artt. 34 e seguenti D.lgs. n. 231 del 2001).

Come è stato già anticipato, nel corso delle indagini è prevista la possibilità di applicare, nei confronti della Società, misure cautelari interdittive, nelle forme del contraddittorio anticipato, nonché il sequestro preventivo e/o conservativo (artt. 45 e seguenti D.lgs. n. 231 del 2001).

1.1.6 Responsabilità della Società e vicende modificative

Il Decreto prevede che, in caso di trasformazione della Società, resti ferma la responsabilità della Società trasformata per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione della Società, anche per incorporazione, la Società che ne risulta risponde dei reati dei quali si siano resi responsabili le Società partecipanti alla fusione, ed allo stesso

saranno applicate le sanzioni pecuniarie e interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da tali reati.

In caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e la responsabilità solidale delle società beneficiarie si aggiunge a quella della società scissa. In caso di scissione totale, le società o Enti beneficiari della scissione rispondono (in solido tra loro) della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi commessi, anteriormente alla scissione, dalla Società scissa. Nella scissione sia totale che parziale, ciascuna Società o Ente beneficiario della scissione risponde nei limiti del patrimonio netto ad essa trasferito. Risponde dell'obbligazione pecuniaria oltre tale limite, se necessario, la Società o Ente a cui sia stato trasferito, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto si applicano ai soli Enti ai quali è rimasto (ipotesi riferibile alla sola scissione parziale) ovvero è stato trasferito (in tutti i casi di scissione), anche soltanto in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

In caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria (salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, e nei limiti del valore dell'azienda ceduta). Il cessionario è tenuto a pagare le sanzioni pecuniarie a condizione che il debito risulti dai libri contabili obbligatori e che il cessionario sia, comunque, a conoscenza degli illeciti amministrativi antecedentemente commessi. Lo stesso vale nelle ipotesi di conferimento d'azienda. Non si applicano, in ogni caso, al cessionario le sanzioni interdittive.

1.1.7 L'adozione del Modello Organizzativo, quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede, comunque, una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa da reato, per cui l'Ente non è responsabile e quindi non può incorrere nelle predette sanzioni, qualora dimostri che:

1. l'Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (cd. Modello Organizzativo);
2. abbia affidato, ad un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
3. le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione;
4. non vi sia stato omissivo o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV").

Se è vero, insomma, che dalla commissione di uno dei reati di cui sopra può discendere una responsabilità a carico dell'Ente, è altrettanto vero che simile responsabilità ricorre solo allorché all'Ente stesso possa imputarsi una c.d. '*colpa di organizzazione*', vale a dire la mancata istituzione e messa in opera di un organismo di controllo interno, nonché, più in generale, la mancata adozione ed attuazione di un nucleo di regole preventive (per l'appunto, il

Modello Organizzativo di cui sopra), volte a prevenire o contrastare l'eventuale agire illecito dei soggetti apicali e subalterni.

Un'ulteriore precisazione è ricavabile dagli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001: se il fatto è stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti, la colpa d'organizzazione si presume e spetta dunque all'Ente provarne l'insussistenza; se invece il fatto è stato commesso da dipendenti, la colpa d'organizzazione va provata da parte di chi invece (nel processo penale, il pubblico ministero) ne sostiene il ricorrere.

Il Decreto prevede (art. 6), inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze di efficace ed efficiente attuazione:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
6. prevedere uno o più canali che consentano, in riservatezza, ai soggetti apicali o dipendenti di segnalare condotte illecite rivelanti ai sensi del Decreto 231/2001 poste essere all'interno dell'Ente, o violazioni del presente Modello Organizzativo

La formulazione delle regole cautelari e delle procedure che devono confluire nel modello di organizzazione e gestione dell'attività della SO.GE.R.T. S.p.A. deve, non solo assicurare la prevenzione dei fatti di reato da parte dei soggetti responsabili nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche regolare l'opportuna azione di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, in riferimento al fondamentale criterio di assicurare un giudizio di idoneità da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'Ente. Detta efficacia esonerante non potrà essere raggiunta se non a seguito dell'adozione dei protocolli preventivi.

1.1.8 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

In un quadro siffatto, la messa a punto, l'adozione e l'applicazione del "Modello Organizzativo" rappresenta, se non un vero e proprio obbligo giuridico, quanto meno un onere (dovere libero) ed una necessità per gli Enti che vogliano operare con la ragionevole certezza di non essere coinvolti nel meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto.

È altrettanto chiaro, tuttavia, che la disciplina dettata dal D.lgs. n. 231/2001 chiama in causa tutti i dipendenti e gli operatori degli Enti. Nei loro confronti, anzi, il rispetto delle procedure e dei principi indicati dal modello rappresenta un obbligo imprescindibile, il cui pieno e leale assolvimento essi sono tenuti a garantire per almeno due ragioni. La prima è che, in quanto aventi ad oggetto, più o meno direttamente, il patrimonio o l'immagine dell'Ente, le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 possono produrre danni economici che si riverberano sulla capacità dello stesso di creare ricchezza ed opportunità di lavoro. La seconda è che il rispetto dei principi

ispiratori del Modello è parte integrante di un'immagine che chiunque agisca in nome e per conto dell'Ente è tenuto a garantire.

Ciò premesso si indicano alcuni **requisiti essenziali del Modello Organizzativo**.

Il Legislatore ha individuato i criteri essenziali che i modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati disciplinati dal Decreto devono possedere per essere valutati idonei a determinare l'esclusione della responsabilità dell'Ente ed ha imposto all'Organo dirigente, ai fini indicati nell'art. 6 del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di tali modelli.

Ulteriori prescrizioni in tal senso sono dettate, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, dall'art.30 T.U. n. 81 del 9 aprile 2008¹, che introduce ulteriori requisiti di idoneità del Modello

¹ **Art. 30 D. lgs. n. 81/08 :**

1. *Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*
 - a) *Al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;*
 - b) *Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
 - c) *Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
 - d) *Alle attività di sorveglianza sanitaria;*
 - e) *Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
 - f) *Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
 - g) *Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
 - h) *Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*
 2. *Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*
 3. *Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*
 4. *Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*
 5. *In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per la parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.*
 - 5bis. *La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.*
- L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11.*

di organizzazione e gestione ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati di cui all'art. 25^{septies} del Decreto.

Ne discende che ad oggi può considerarsi efficace, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali, un Modello Organizzativo, adeguato ai sensi del Decreto, se contiene le seguenti componenti essenziali:

- A) principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto capaci di assicurare:
- l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
 - il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti dell'Ente con la Pubblica Amministrazione e con i terzi;
 - l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo.
- B) costituzione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello;
- C) mappatura delle attività dell'Ente "sensibili", ovvero delle attività nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto, da sottoporre pertanto ad analisi e costante monitoraggio;
- D) definizione dei "protocolli" finalizzati a garantire, nell'ambito delle attività dell'Ente "a rischio", i seguenti principi di controllo:
- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'esecuzione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle

funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;

- definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività all'interno di ciascun processo;
- tracciabilità e comprovabilità dei processi ovvero degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati riscontri documentali che attestino i contenuti e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- oggettività dei processi decisionali al fine di limitare decisioni dell'Ente basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, o esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni dell'Ente, ecc.);

E) chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle relative responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa. In particolare, tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Ente devono essere dotati di delega formale; le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;

-
- F) aggiornamento costante delle deleghe, in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti²;
 - G) definizione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
 - H) previsione di canali che consentano agli organi apicali e al personale sottoposto di segnalare in assoluta riservatezza la presunta commissione, all'interno dell'Ente, di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ovvero violazioni del Modello Organizzativo, garantendo loro da condotte discriminatorie o ritorsive per motivi collegati alla segnalazione;
 - I) definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
 - J) attività di formazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

1.2 La tutela del Whistleblower

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc

² la delega deve definire in modo specifico e certo i poteri del delegato, quelli del soggetto al quale il delegato stesso si rapporta, anche al fine di consentire una adeguata vigilanza sul suo operato; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; è necessaria l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio dell'Ente.

sul fenomeno del c.d. whistleblowing recepisce l'invito a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di reati commessi in ambito aziendale, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Tale finalità ben si concilia con il precipuo scopo del D.lgs. 231/2001 di prevenire la commissione di illeciti penali all'interno di una compagine sociale attraverso l'adozione di un idoneo Modello Organizzativo.

Infatti, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e, integrando l'articolo 6³ con i commi 2bis, 2ter e 2quater, inserisce una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello Organizzativo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Alla luce di questo intervento normativo, il Modello Organizzativo risulterà idoneo allorché avrà previsto canali in grado di consentire ai soggetti apicali e a coloro che sono da questi diretti o controllati di presentare, a tutela della integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di

³ **Art. 6, comma 2bis, del D.lgs. 231/2001:**

"I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

Art. 6, comma 2ter, del D.lgs. 231/2001:

"L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo".

Art. 6, comma 2quater, del D.lgs. 231/2001:

"Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

condotte illecite rilevanti in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello Organizzativo.

I canali dovranno garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed il Modello Organizzativo dovrà evitare che nei confronti di quest'ultimo soggetto vengano perpetrati atti di ritorsione o di discriminazione per il fatto della segnalazione.

1.2.1 Specifiche prescrizioni in materia di Whistleblowing

Nel paragrafo precedente si è analizzata genericamente la modifica apportata all'art. 6 del Decreto 231/2001 con cui si è introdotto l'obbligo, per le società che si dotano di un Modello Organizzativo, di tutelare il "Whistleblower" e dunque di incentivare l'attività di segnalazione. Di seguito le *best practices* da seguire per imprimere maggiore effettività alle nuove prescrizioni.

- A) Il legislatore ha individuato negli apicali e nei sottoposti quei soggetti che possono effettuare segnalazioni. Tale indicazione, animata dal probabile intento di evitare una copiosa proliferazione di segnalazioni, non deve portare a ritenere esistente un *numerus clausus*: la *ratio legis* non esclude la possibilità che altri soggetti esterni alla società segnalino. Infatti, se così non fosse, il novero di persone potrebbe risultare, nella concretezza delle diverse forme di organizzazione, eccessivamente ristretto. Basti pensare, ad esempio, che molteplici sono le realtà organizzative, con personale numericamente esiguo, che intrattengono rapporti con Istituzioni e cittadini – utenti. In

tali ipotesi, non remote, limitare l'elenco dei potenziali segnalanti ai soli apicali e sottoposti potrebbe rendere inefficace, sul punto, il Modello Organizzativo.

È opportuno, conseguentemente, che si dia la possibilità di segnalare anche a soggetti che entrano a contatto con l'Ente in ragione del suo oggetto sociale. Questi ultimi devono essere messi a conoscenza di tale possibilità e degli strumenti all'uopo predisposti, nonché dei rischi derivanti da segnalazioni con carattere temerario.

B) Oggetto delle segnalazioni sono le “condotte illecite” rilevanti ai sensi del Decreto e le “violazioni del Modello Organizzativo”.

Le prime devono essere “circonstanziate”, oltreché “fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”: tali locuzioni stanno a significare come, in sostanza, nel convincimento del Whistleblower i fatti segnalati debbano integrare le fattispecie di reato richiamate nel Decreto e poter ragionevolmente essere provati.

Le violazioni del Modello Organizzativo, per converso, consistono in violazioni di regole poste dallo stesso e che non necessariamente integrano fattispecie di reato.

C) I requisiti naturali dell'organo deputato a ricevere la segnalazione sono costituiti dall'indipendenza e dai poteri di azione: tali caratteristiche consentono di prevenire, conoscere, reprimere illeciti e violazioni. È opinione valida e diffusa quella secondo cui le segnalazioni ben possono essere rivolte all'ODV e da questo evase.

Sul punto, prendendo atto delle forme diverse di organizzazione, il legislatore ha comunque lasciato il singolo Ente libero di individuare un altro organismo, dotato di indipendenza e di pieni poteri, purché rimangano garantiti i canali di comunicazione e

la tutela del segnalante. In quest'ultimo caso, permangono ovviamente saldi gli obblighi discendenti dal flusso informativo con l'ODV.

D) I canali di segnalazione devono essere almeno due e uno obbligatoriamente di carattere informatico.

Le caratteristiche del mezzo di trasmissione si intrecciano necessariamente con la tutela della riservatezza della identità dell'agente. Il legislatore non ha espressamente previsto la modalità di segnalazione in forma anonima, tuttavia si ritiene che se il fine precipuo della innovazione è la prevenzione e la repressione degli illeciti, la segnalazione anonima deve vedere riconosciuta la propria dignità. Per evitare inutili proliferazioni, segnalazioni temerarie o dolose si dovranno prevedere dei filtri in entrata, circostanziando maggiormente le denunce, ovvero prendere in considerazione solo quelle che avranno visto un dialogo anonimo col soggetto Whistleblower, come si vedrà. Dopo un'attenta analisi comparata, lo strumento informatico appare l'unico in grado di bilanciare la tutela della riservatezza e l'adeguatezza nel trattare la segnalazione, anonima o meno che sia: la posta ordinaria o il fax infatti, pur potendo astrattamente garantire la riservatezza, lasciano dubbi relativamente al secondo aspetto.

Deve guardarsi in maniera sfavorevole alle segnalazioni che possono essere rese unicamente utilizzando computer ad hoc posti all'interno dei locali appartenenti all'ente: si tratta di un evidente disincentivo alla segnalazione che non merita ulteriori

approfondimenti. Il canale informatico deve essere pertanto accessibile anche da smartphone o pc personali.

Per la buona evasione della segnalazione andrebbe consentito ed incentivato un dialogo riservato tra il Whistleblower e l'organo deputato a ricevere la comunicazione e quindi ad attivarsi. Infatti il solo contatto occorso in sede di segnalazione potrebbe non essere sufficiente.

Lo scambio di informazioni può aversi sia nel caso in cui il soggetto si identifichi, sia nel caso in cui scelga di rimanere anonimo.

La tecnologia odierna vede l'esistenza di piattaforme (app., siti internet; si veda anche quanto predisposto dall'ANAC) che consentono al segnalante anonimo di interloquire in più fasi con l'altra parte per il mezzo di sistemi crittografati che danno vita a quella che può essere certamente definita una chat.

Nel caso più semplice in cui invece debba semplicemente essere garantita la riservatezza dei dati del segnalante, tale funzione può ritenersi efficacemente attuata mediante

caselle di posta elettronica dedicata le cui credenziali siano nell'esclusivo possesso dell'organo indipendente.

Ovviamente, i canali di segnalazione devono essere adeguatamente pubblicizzati, soprattutto nei confronti dei soggetti esterni all'organigramma dell'Ente.

- E) I modelli debbono altresì prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua segnalazioni in mala fede o versando in colpa grave.

Ulteriori previsioni inerenti al sistema del Whistleblowing saranno analizzate nel corpo del Regolamento dell'ODV e nei paragrafi legati alla formazione.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla SO.GE.R.T. S.p.A.

Nel panorama dei progetti per la gestione dei tributi locali la SO.GE.R.T. S.p.A. svolge attività di riscossione, liquidazione, accertamento, comprese le fasi coattive, delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse le sanzioni a qualsiasi titolo emesse, di spettanza degli Enti locali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 nonché servizi integrativi ed ausiliari alla attività di riscossione stessa.

In particolare le attività svolte dalla SO.GE.R.T. S.p.A. si possono così sinteticamente elencare:

- Accertamento dei tributi locali e riscossione dei tributi per conto degli Enti locali (Comuni, Consorzi, eccetera);

-
- Riscossione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI), della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e della Tariffa Igiene Ambientale (TIA) per conto dei Comuni;
 - Riscossione acqua, acque reflue, depurazione ed eccedenza;
 - Riscossione dei contributi imposti dai Consorzi di Bonifica;
 - Riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada;
 - Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale secondo le procedure disciplinate dal R.D. n. 639/1910;
 - Attività di stampa e notifica dell'avviso di pagamento contenente il debito dovuto;
 - Fornitura di servizi connessi alla riscossione locale (servizi WEB, prodotti informatici, eccetera);
 - Attività e servizi in favore degli Enti Locali (riscossione, rendicontazione incassi, acquisizione ottica, eccetera);
 - Presenza sul territorio con sportelli nonché predisposizione di canali di riscossione maggiormente innovativi, quali internet, per permettere ai contribuenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità;
 - Servizio di Tesoreria complesso di operazioni relative alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente.

La SO.GE.R.T. S.p.a. è inserita nell'elenco delle Imprese con Rating di Legalità così come previsto dall'art. 8 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La SO.GE.R.T. S.p.A. ha Sede Legale a Grumo Nevano (NA).

La società è controllata al 100% dalla Famiglia Coppola.

Il Dott. Felice Coppola è il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, mentre il fratello Giuseppe Coppola oltre a ricoprire la carica di Consigliere riveste il ruolo di Amministratore Delegato.

Al padre Domenico Coppola spetta la Direzione Generale della Società, nonché la Direzione Tecnica in aggiunta alla sua carica di Consigliere di Amministrazione.

La società risulta iscritta al Registro delle Imprese di Napoli dal 19 febbraio 1996 al n.ro 05491900634.

La Società ha chiuso l'esercizio 2020 con un capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, un patrimonio netto pari a Euro 12.030.971,00 ed un utile pari a circa Euro 254.396,00.

In uno scenario di questo tipo, risulta quanto mai opportuno procedere all'adozione di un Modello Organizzativo capace di assicurare le giuste condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività della Società, in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo. SO.GE.R.T. S.p.A. ritiene che, con l'adozione di tale Modello, unitamente all'emanazione ed adozione di un Codice Etico, si introduca, nella realtà della Società, l'opportuno strumento di sensibilizzazione di tutti i Dipendenti, Collaboratori e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati, tra cui sicuramente vanno annoverati, soprattutto le istituzioni comunali, provinciali e nazionali, nonché, cittadini, clienti, fornitori, le associazioni di categoria, le associazioni ambientali.

Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nella realizzazione delle proprie attività, comportamenti corretti conformi ai principi cui si ispira la SO.GE.R.T. S.p.A., nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, l'adozione e la diffusione del Modello mira, da un lato a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito, dall'altro, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, a consentire alla SO.GE.R.T. S.p.A. di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.

La SO.GE.R.T. S.p.A. dunque, intende adottare ed attuare efficacemente il Modello, non solo ai fini dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/01, ma anche per migliorare la propria *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.1 Finalità del Modello

Le finalità del Modello sono quelle di

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, soprattutto nelle medesime Aree a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SO.GE.R.T. S.p.A. in quanto (anche nel caso in cui SO.GE.R.T. S.p.A. fosse

apparentemente in condizioni di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

- Intervenire tempestivamente per prevenire, contrastare o ragionevolmente limitare, grazie ad una efficace azione di monitoraggio, i possibili rischi connessi all'attività della Società con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione di "attività sensibili" e, ove necessario, la loro conseguente corretta procedimentalizzazione.

Pertanto, il Modello predisposto dalla Società si fonda su un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che quindi, nella sostanza:

1. sono basate sull'individuazione delle aree e dei processi della Società che presentano macro criticità, tali da ingenerare possibili situazioni a rischio-reato nell'attività della Società, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, secondo criteri che consentano di valutarne, verificarne e documentarne l'impatto economico – cd. *Risk Assessment*;
2. costituiscono un sistema normativo interno diretto a formalizzare l'adozione e l'attuazione delle procedure decisionali all'interno della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:

-
- il sistema normativo dei Protocolli, in cui confluisce anche il Codice Etico, che a sua volta fissa le linee di orientamento programmatiche tali da assicurare l'efficiente attuazione di procedure operative formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere e attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volti a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;
 - un sistema di deleghe e di poteri operante all'interno della Società chiaro e trasparente, che consenta di evidenziare con facilità i soggetti coinvolti nei diversi processi di formazione e di attuazione delle decisioni, nel pieno rispetto del citato principio di separazione delle funzioni;
 - la definizione di strutture organizzative coerenti con l'obiettivo di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti, applicando una reale segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
3. individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
 4. attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché di curarne la diffusione al personale e ai Collaboratori esterni e ai terzi in genere che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con la SO.GE.R.T. S.p.A.

2.2 Costruzione del Modello

A far data dal 2016, l'Ente ha deliberato l'avvio di un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello con il supporto di collaboratori e professionisti esterni con una specifica preparazione nel campo sia del diritto penale commerciale, sia dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di controllo interno. A tal fine, SO.GE.R.T. S.p.A. è stata coinvolta in attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte all'elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, tenendo conto delle *“Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche”*, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa della Società ed alla propria concreta attività.

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore in relazione ai Modelli, i punti fondamentali sviluppati dalle Linee Guida dell'ABI possono essere così brevemente riassunti:

a) mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati, al fine di individuare i presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti di commissione dei reati.

b) previsione di regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire (modalità di gestione del rischio) ed individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

In particolare, le fasi in cui si è articolato il percorso che ha portato all'individuazione delle aree a rischio, sulla cui base è stato successivamente redatto il Modello, sono state articolate nelle seguenti attività di analisi:

- esame del Modello Organizzativo e di controllo esistente;
- mappatura delle attività a rischio reato ex d.lgs. n. 231/2001;
- specifiche riflessioni sulle previsioni ex l. n. 190/2012;

-
- definizione dei protocolli etico-comportamentali da implementare;
 - pianificazione delle attività di formazione e comunicazione del Modello;
 - definizione del Codice Etico;
 - definizione delle linee guida relative al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
 - definizione del sistema disciplinare.

2.2.1 Struttura del Modello

Il Modello dunque, così predisposto a seguito delle attività descritte che precedono, è costituito da:

1. **Parte Generale**, che contiene le regole e i principi generali del Modello;
2. **Parte Speciale**, dove sono analizzate le singole fattispecie di reato, e sono definiti i protocolli etico-organizzativi costituiti dalle procedure e dalle regole che, nel dettaglio, devono guidare la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo interni all'Ente, ed essere applicati tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati - presupposto;
3. **Mappatura delle Aree di Rischio**, che consente l'individuazione delle aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel D.lgs. 231/01;
4. **Codice Etico**, dove sono prospettati i principi deontologici cui l'attività della SO.GE.R.T. S.p.A. e il Modello stesso sono improntati;
5. **Linee Guida Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**, al fine di disciplinare gli aspetti e le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo previsto dal Decreto;

6. **Sistema Disciplinare**, che prevede le sanzioni da irrogare, e le relative procedure applicative.

Il Modello così articolato consente una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. La dinamica sociale e l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, siano inseriti o comunque collegati all'ambito di applicazione del Decreto – potranno rendere, in futuro, necessaria l'integrazione e/o l'aggiornamento del Modello. Ma anche le stesse trasformazioni dell'organico della Società e la quotidiana implementazione del Modello possono suggerire i necessari adeguamenti, al fine di minimizzare i livelli di rischio all'interno della SO.GE.R.T. S.p.A. In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché il Consiglio di Amministrazione della SO.GE.R.T. S.p.A. proceda costantemente all'aggiornamento del Modello.

2.2.2 Adozione del Modello nell'ambito della SO.GE.R.T. S.p.A.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come meramente facoltativa e non obbligatoria, SO.GE.R.T. S.p.A. – in conformità con le proprie politiche – ha comunque ritenuto opportuno procedere alla elaborazione del Modello.

Essendo il Modello atto dell'Organo Dirigente, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del d.lgs., le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero di un suo delegato, salvo successiva approvazione dello stesso Consiglio in quanto titolare del potere di adozione e modifica del Modello.

2.2.3 Attuazione del Modello all'interno della SO.GE.R.T. S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione della SO.GE.R.T. S.p.A., al fine di assicurare l'efficace applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, curerà il coordinamento delle attività di implementazione e verifica dello stesso, nonché proporrà e discuterà le modifiche che si riterranno necessarie, sulla base delle esigenze di adeguamento emerse in sede di verifica.

A tal fine, è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito primario di esercitare il controllo sull'attuazione del Modello stesso, secondo le procedure in esso descritte, e per mezzo dei poteri e delle funzioni di cui lo stesso è investito, secondo il Regolamento proprio dell'Organo di controllo.

Lo stesso Organismo di Vigilanza ha, altresì, il compito di dare impulso e di coordinare in via generale, all'interno della Società, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello, al fine di una sicura, corretta ed omogenea attuazione.

2.2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a chi esercita anche di fatto la gestione e il controllo della Società.

L'applicazione del Modello e del codice Etico è estesa poi a tutti i dipendenti della SO.GE.R.T. S.p.A., e altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali pur non appartenendo alla

Società, operano su mandato e per conto dello stesso o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero un suo delegato, determina preliminarmente le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati, nonché le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 5.1. I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

2.2.5 Il Codice Etico

Parimenti al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e quale parte integrante dello stesso, il Consiglio di Amministrazione della SO.GE.R.T. S.p.A. ha adottato il Codice Etico, quale documento ufficiale in cui sono dichiarati i principi e i valori caratteristici della Società, e in cui devono riconoscersi tutti coloro che operano, in essa e per essa.

Esso tende ad uniformare i singoli comportamenti della Società al fine di rendere compatibile e sinergico il fine aziendale perseguito, con le esigenze di legalità sottese all'adozione del d.lgs. n. 231/2001, e che devono essere anch'esse incorporate nei principi ispiratori della missione e della deontologia della SO.GE.R.T. S.p.A.

Il Codice Etico, dunque, si colloca nell'ambiente di controllo della Società e altresì deve ispirare la condotta dei Consiglieri, dei Dipendenti, dei Collaboratori, nelle relazioni con la Società

stessa, nonché, all'esterno, con gli Enti istituzionali (istituzioni comunali, provinciali e nazionali), le associazioni di categoria, le associazioni ambientali, e con gli altri *stakeholders*.

Il Codice Etico della SO.GE.R.T. S.p.A. ricomprende:

- a) la sezione programmatica, in cui sono enunciati i principi di deontologia della SO.GE.R.T. S.p.A.;
- b) la sezione nella quale sono indicati gli standard comportamentali comuni, nell'accezione dei diritti e dei doveri a cui sono tenuti tutti coloro che operano con, e per la Società;
- c) la sezione delle procedure di attuazione e di controllo.

2.2.6 Organismo di Vigilanza

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione della SO.GE.R.T. S.p.A. nomina l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), istituzionalmente preposto all'interno della Società, ma in una posizione di autonomia, alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, anche al fine di curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'OdV è preposto:

1. alla verifica sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, al fine di comprovarne l'idoneità, rispetto al verificarsi dei reati di cui al Decreto;

-
2. alla vigilanza sulle condotte dei singoli soggetti dell'Ente, per verificarne la corrispondenza alle procedure e ai protocolli etico - organizzativi di cui al Modello vigente, e l'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;
 3. all'adozione di ogni provvedimento necessario affinché il Consiglio di Amministrazione ovvero un suo membro a tale scopo delegato (salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione), curi il costante aggiornamento del Modello, al fine di assicurarne la tenuta e l'effettività, rispetto ai mutamenti della Società ed alle modifiche normative;
 4. all'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello, anche per mezzo di disposizioni interne, di contenuto normativo e/o informativo;
 5. a tutte le procedure di verifica e di controllo previste nei protocolli;
 6. a garantire, in materia di whistleblowing, l'adeguata formazione dei soggetti che entrano in contatto con l'Ente, la riservatezza dei segnalanti, la loro tutela contro discriminazioni e ritorsioni, la presa in carico delle segnalazioni, la repressione degli illeciti.

Per la nomina dei componenti dell'organo, i requisiti di autonomia, professionalità e continuità d'azione, le relative procedure decisionali e attuative dei compiti dell'Organo, si rinvia al Regolamento dello stesso, che disciplina le modalità di formazione, i processi decisionali e di attuazione delle funzioni dell'organo.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli sono propri, si potrà avvalere

del supporto delle altre funzioni della Società ovvero di Consulenti esterni per il perseguimento dei fini predetti.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna ad assegnare, anche in sede di formazione del budget della Società, una dotazione iniziale di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, il quale ne disporrà nell'esercizio della sua attività.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione per iscritto, all'inizio di ciascun esercizio, circa il piano di attività predisposto per l'adempimento delle funzioni alle quali è preposto. Riferisce inoltre, immediatamente, le eventuali problematiche applicative e i significativi tratti di discrepanza, rilevati nella verifica dell'applicazione del Modello.

Gli eventuali incontri tra l'Organismo di Vigilanza, l'Organo di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

L'Organismo di Vigilanza svolge una relazione, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività di verifica e, in particolare, in merito all'attuazione del Modello, quindi sulle eventuali violazioni, di cui sia venuto a conoscenza.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre richiedere agli altri soggetti facenti parte della Società, di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza comunica per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle Aree e/o dei processi, in caso di riscontro di comportamenti o azioni non in linea con il Modello, qualora dai controlli scaturissero situazioni a rischio reato.

Quindi, in linea con le procedure della Società, l'OdV acquisisce gli elementi da comunicare alle strutture preposte, per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i Vertici della Società ovvero l'Organo di Amministrazione.

2.2.7 Comunicazione e Formazione

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello predisposto dalla SO.GE.R.T. S.p.A., è necessario assicurare una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, nei confronti di tutti i soggetti all'interno della Società, dai dirigenti sino ai dipendenti, nonché ai terzi che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti con la Società.

La formazione e l'informazione dei soggetti sono assicurati con un diverso grado di approfondimento e con diverse modalità in relazione alla funzione svolta, alle risorse medesime coinvolte nelle attività sensibili e al diverso livello di rischio dell'area considerata.

L'attività di formazione e informazione è affidata all'Organismo di Vigilanza con il supporto dell'Area Personale. Attendere all'attività formativa è obbligatorio, l'inosservanza dell'obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare. L'Organismo di Vigilanza effettuerà controlli in merito alla qualità e alla frequenza della formazione.

2.2.7.1 Informativa ai soggetti terzi, esterni alla compagine della Società

Dovranno essere fornite alle istituzioni comunali, provinciali e nazionali, nonché, ai cittadini, ai clienti, ai fornitori, alle associazioni di categoria, alle associazioni ambientali, ecc. apposite

informativa sulle politiche e le procedure adottate sulla base del Modello, mediante idonea diffusione.

Ai fini di un'adeguata attività informativa, i soggetti della Società competenti, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del contenuto del Modello ai predetti soggetti mediante pubblicazione della parte generale del Modello sul sito internet della SO.GE.R.T. S.p.A.

I soggetti destinatari possono essere invitati a rilasciare, a cura della funzione interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello (Parte Generale e Parte Speciale) della Società, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni, e a non tenere condotte che possano esporre la Società alla responsabilità da reato di cui al D.lgs. n. 231/01.

Nell'ambito dell'attività svolta da SO.GE.R.T. S.p.A. con riferimento alla riscossione, liquidazione, accertamento, comprese le fasi coattive, delle entrate tributarie ed extra tributarie, incluse le sanzioni a qualsiasi titolo emesse, nonché servizi integrativi ed ausiliari alla attività di riscossione stessa su tutto il territorio italiano, per garantire il corretto adempimento di quanto previsto dal bando di gara aggiudicato presso ciascun ente locale, la società potrà sottoscrivere contratti d'opera con società terze per la fornitura di beni e/o servizi.

Innanzitutto la SO.GE.R.T. S.p.A., consapevole che (in linea generale) i bandi di gara non consentono alla ditta aggiudicatrice di subappaltare i servizi previsti, si impegna a sottoscrivere con società terze solo ed esclusivamente contratti così come previsti dall'art. 2222 c.c.

Inoltre, proprio nell'ottica di una corretta gestione aziendale e del rispetto dei principi etici, la SO.GE.R.T. S.p.A. ritiene di dover disciplinare i rapporti con queste società terze nell'ambito del modello organizzativo.

Pertanto, qualora la società con cui si andrà a sottoscrivere un contratto di prestazione d'opera sia dotata di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 nonché di un Organismo di Vigilanza, sarà opportuno che vi sia un flusso di informazioni tra i due organi di controllo con specifico riferimento all'ambito di attività svolto in virtù dell'accordo.

Se invece la società terza non si sia dotata di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01, sarà necessario che la SO.GE.R.T. S.p.A. individui un proprio dipendente che svolga funzioni di monitoraggio sul rispetto dei principi posti alla base del suo Modello Organizzativo nello svolgimento delle attività previste dal contratto.

Entrambe queste previsioni dovranno essere parte integrante del contratto di prestazione d'opera che la SO.GE.R.T. S.p.A. andrà a sottoscrivere.

2.2.7.2 I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello a cui l'OdV, è istituzionalmente previsto che, in presenza di eventuali situazioni dove può essere possibile il verificarsi dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, debbano essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo, quelle relative:

-
- alle risultanze delle procedure di verifica e di controllo, dalle quali emergano criticità, in sede di attuazione del Modello;
 - alle anomalie e alle atipicità riscontrate dalle funzioni della Società;
 - ai provvedimenti e/o alle informative della polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, da cui si evinca l'esistenza di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
 - alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi circostanza, che possa essere connessa ai fatti da reato di cui al Decreto (cfr. provvedimenti disciplinari nei confronti di Dipendenti);
 - ad eventuali commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001;
 - ai procedimenti disciplinari svolti, alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di taluno dei reati di cui al decreto;
 - alle notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo della Società;
 - a modifiche inerenti il sistema delle deleghe all'interno della Società;
 - alla realizzazione di operazioni significative o atipiche, nel cui contesto possono annidarsi ipotesi di rischio – reato;
 - a mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio di taluni dei reati di cui al Decreto.

Per quanto attiene invece, alle eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale, o comunque della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, rispetto a carenze nel sistema dei

controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società, queste devono essere portate direttamente a conoscenza, dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza devono essere altresì portate a conoscenza:

- le informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale;
- le attività intrattenute con la Pubblica Amministrazione (in particolare con le istituzioni comunali e provinciali);
- le eventuali erogazioni pubbliche di cui la Società dovesse essere beneficiaria;
- le comunicazioni delle Autorità amministrative o fiscali, relative alle attività di verifica svolte sul bilancio, sulle comunicazioni tributarie, e agli esiti delle ispezioni effettuate presso la Società;
- qualsiasi altra informazione, in qualunque modo acquisita, relativa alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello.

Dovranno essere altresì assicurate le opportune procedure di comunicazione, tali da consentire un agevole e tempestivo flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti che vengano in possesso delle notizie e delle circostanze sopra indicate, o relative alla commissione di reati o situazioni non conformi con le prescrizioni del Modello o del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza verifica e assicura che le procedure di segnalazione delle suddette circostanze avvengano nel pieno anonimato, a tutela della riservatezza dei soggetti informatori, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I report e la documentazione rilevante ai fini “231” dovranno essere conservati agli atti, da parte delle Direzioni/Funzioni interessate e dell’Organismo di Vigilanza, per un periodo non inferiore a 5 anni.

L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, riferendo circa l’intero iter di verifica, nelle comunicazioni periodiche che è tenuto ad effettuare.

In ogni caso l’Organismo di Vigilanza ha accesso presso tutte le funzioni della Società e, dunque, presso tutto il personale della stessa, – senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva – al fine di ottenere, ricevere e raccogliere le suddette informazioni e in generale ogni informazione o dato utile per lo svolgimento della propria attività.

2.2.8 Sistema disciplinare

L’implementazione di un efficace Sistema Disciplinare, quale parte integrante del Modello, idoneo a sanzionarne la mancata attuazione o la violazione delle prescrizioni in esso indicate, è condizione essenziale per garantire l’effettività del Modello stesso, secondo quanto prevede l’art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari costituisce la risposta afflittiva e general preventiva nei confronti del trasgressore da parte della *Governance* della Società.

L’accertamento della responsabilità dell’autore delle violazioni avviene secondo modalità opportune ad assicurargli il contraddittorio, nel procedimento di verifica della responsabilità e di contestazione della sanzione.

Il sistema disciplinare adottato costituisce l'esito applicativo delle eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio da parte degli organi interni ed esterni alla Società.

Le sanzioni possono essere irrogate quando, in riferimento alla violazione delle regole comportamentali disposte dal modello e/o dal Codice etico, sia stata accertata la colpevolezza del soggetto responsabile, indipendentemente dalla verifica della stessa nelle opportune sedi giurisdizionali, attraverso la procedura di accertamento delle predette condotte che esso prevede.

In particolare, ai fini dell'applicazione delle rispettive sanzioni, sono rilevanti le condotte di violazione e di elusione delle regole comportamentali disposte dal modello e/o dal Codice Etico, nonché le volontarie elusioni delle stesse e le applicazioni colpose imperfette.

Il Sistema disciplinare adottato della Società prevede, altresì, un'apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, l'applicazione e l'aggiornamento del Sistema Disciplinare, anche in riferimento agli organi dirigenziali della Società.

3. Il Modello di *Governance* ed il Sistema Organizzativo

3.1 Il Modello di *Governance* della SO.GE.R.T. S.p.A.

Il sistema di *Corporate Governance* della SO.GE.R.T. S.p.A. risulta, attualmente composto dai seguenti organi:

Assemblea dei soci ordinaria

Spetta all'assemblea ordinaria dei soci la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione della società. L'assemblea ordinaria dei soci infatti, delibera nelle materie previste dalla legge, ed in particolare:

1. approva il bilancio;
2. nomina gli Amministratori, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone contemporaneamente il compenso;
3. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
4. delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione;
5. delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

Assemblee speciali

Ai sensi dell'art. 2365, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 3 membri, un Presidente, un consigliere, e un Consigliere Delegato. L'organo amministrativo, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad esclusione di quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

All'Organo amministrativo spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio italiano.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare direttori e procuratori delegando agli stessi in tutto o in parte le proprie attribuzioni promuovere azioni giudiziarie, in ogni sede e grado di giurisdizione, nominare avvocati e procuratori anche in sede di cassazione e nominare mandatari ad negozia.

Presidente CdA

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è eletto dai membri del Consiglio d'Amministrazione ed allo stesso compete la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Compete altresì al Presidente convocare il Consiglio d'Amministrazione e dirigerne i lavori.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. Con il medesimo atto l'Assemblea nomina, fra i tre sindaci, il Presidente.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono a data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

3.2 Struttura Organizzativa della SO.GE.R.T. S.p.A.

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo. A tale proposito, SO.GE.R.T. S.p.A., si è dotata di strumenti organizzativi, anche se parzialmente basati su usi e consuetudini, improntati ai principi generali di:

- conoscibilità dei processi e di coloro che vi operano all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli.

Conseguentemente, le procedure e le prassi attualmente in essere sono improntate ai seguenti criteri:

-
- la separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'effettuazione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;
 - la documentazione di ciascun passaggio rilevante del processo: il principio assume un ruolo fondamentale nel caso di transazioni e operazioni economiche, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che chiariscano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
 - adeguati livelli di formalizzazione ed informazione;
 - la costituzione di un sistema chiaro di deleghe e procure.


La valutazione preliminare dell'assetto organizzativo della Società è stata effettuata mediante l'analisi delle informazioni ottenute tramite specifiche interviste effettuate con il personale apicale della società.

In particolare, la valutazione dell'assetto organizzativo della Società è stata basata sull'Organigramma aziendale attualmente vigente.

La struttura organizzativa, retta e coordinata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Amministratore Delegato, le cui attribuzioni sono definite rispettivamente dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione, è stata descritta in un organigramma suddiviso in 9 Aree, ciascuna delle quali è retta da un responsabile:

- Direzione Generale;

- Area Legale e Contenzioso Tributario;
- Area Amministrativa;
- Area Personale;
- Area Commerciale e Gare;
- Area Accertamento e Riscossione;
- Area Gestione Tesoreria.
- Area Qualità;
- Area Sicurezza.



3.3 Descrizione delle deleghe e individuazione dei soggetti ‘apicali’ e ‘subalterni’

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza, i poteri di firma ed i limiti di spesa assegnati ai titolari di deleghe e procure all’interno dell’Ente devono essere individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all’espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi in genere, per conto della SO.GE.R.T. S.p.A., devono essere dotati di delega formale.

Le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma; esse devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo ed individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

Nell’ambito dell’organigramma della SO.GE.R.T. S.p.A., i *soggetti apicali* individuati risultano i seguenti:

- Presidente del Consiglio d’Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Responsabile Area Legale e Contenzioso Tributario;
- Responsabile Area Amministrativa;
- Direttore Gestione del Personale;

-
- Responsabile Area Commerciale e Gare;
 - Responsabile dell'Accertamento e della Riscossione;
 - Responsabile della Tesoreria;
 - Responsabile del Sistema Qualità;
 - Responsabile della Sicurezza.

4. Identificazione delle aree della Società a rischio reato (*Risk Assessment*) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (*Gap Analysis*)

a. *Risk Assessment e Gap Analysis*

La *management* della Società, costituito dai Responsabili delle Direzioni sopra richiamate, nonché alcuni loro Collaboratori, sono stati coinvolti, sulla scorta delle informazioni acquisite, nell'analisi della struttura organizzativa, dalla cui elaborazione sono state identificate le macro-aree a rischio, nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.

L'analisi delle situazioni di rischio esistenti, sono state condotte considerando l'assetto organizzativo e procedurale della SO.GE.R.T. S.p.A., alla data di redazione del Modello; in particolare le macro-aree ed i processi a rischio, sono stati analizzati nel dettaglio, in riferimento al fattore di rischio potenziale, dato ogni singolo reato presupposto della responsabilità della Società.

Da ciò, si è potuto evincere che le fattispecie di reato, di cui al D.lgs. n. 231/2001, rilevanti per la SO.GE.R.T. S.p.A. sono le seguenti:

-
- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);**
 - **Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25^{septies})**
 - **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);**
 - **Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*).**

Le principali macro-aree di rischio individuate sono le seguenti:

- Gestione dei flussi informativi interni;
- Risk management;
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle risorse umane;
- Assegnazione incarichi;
- Organo amministrativo.

Individuate le aree a rischio reato e, all'interno delle stesse, le attività e le funzioni della Società maggiormente sensibili, sono state evidenziate le possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto della responsabilità della Società stessa, unitamente, per le aree oggetto di analisi, all'esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio (*cd. Risk Assessment*).

In particolare, l'attività di individuazione e censimento delle aree/processi/sotto-processi sensibili si è articolata in una serie di fasi successive. La prima è quella di *c.d. Process Assessment*, ossia di analisi delle attività e dei processi delle singole aree della Società, condotta mediante l'esame dei risultati delle interviste effettuate, in maniera guidata, ai Responsabili delle funzioni dell'Ente (*c.d. "soggetti apicali"*) identificati tramite l'analisi dell'assetto organizzativo. Le interviste puntano ad evidenziare, facendo specifico

riferimento alla posizione assegnata ed alle mansioni svolte, sia le eventuali lacune e/o carenze organizzative che il soggetto percepisca nell'ambito delle proprie attività, sia le relazioni che intrattiene con colleghi in posizioni omogenee, nonché con la Presidenza della società.

La fase successiva è quella di c.d. *Risk Assessment*, ossia di verifica e abbinamento di ciascuna macro-categoria di reati presupposto (e dei singoli reati tipici in essa ricompresi) allo specifico processo gestito dalla singola Area dell'Ente.

Ai fini della elaborazione di un efficace ed effettivo *Compliance program* idoneo all'ottenimento del beneficio giudiziale dell'esimente da responsabilità della Società, sono stati presi in considerazione i soli comportamenti attivi od omissivi idonei alla realizzazione delle specifiche fattispecie sostanzianti in un reato tipico ex D.lgs. 231/01; alcuni comportamenti prodromici o strumentali, accessori o eventuali non idonei ex se alla consumazione (o al tentativo) del reato tipico sono stati comunque valutati, sebbene non assumano il rilievo di specifico rischio-reato.

I singoli reati sono stati censiti e mappati con riguardo alle funzioni espletate dalle specifiche Aree della Società ed, in esse, con riguardo al peculiare macro-processo o singolo processo individuato. Tale rischiosità risulta valutata con riferimento temporale alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.

In particolare si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell'ambito del Modello stesso, i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal Legislatore, alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.

Tale decisione è stata dettata essenzialmente da due ragioni:

- da un lato, si ritiene non possano esistere settori di attività della Società in cui il

rischio di commissione di un qualsiasi reato richiamato dal Provvedimento possa essere astrattamente ritenuto inesistente, sebbene la sua consumazione nella realtà della Società sembri difficilmente ipotizzabile;

- dall’altro, la Società è convinta dell’opportunità di esprimere principi comportamentali volti a stigmatizzare tutte le condotte criminose, anche virtualmente realizzabili nel proprio ambito imprenditoriale, dando così prova tangibile della riprovazione nei confronti di chiunque dovesse porre in essere simili attività.

L’enunciazione di regole di condotta e il rinvio all’osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo, è da ritenere a ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere l’etica d’impresa di cui la SO.GE.R.T. S.p.A. è portatrice, anche alla luce delle considerazioni precedentemente svolte.

Con riferimento alla verifica dei sistemi di controllo esistenti, in sede di mappatura delle Aree della Società e di censimento dei rischi-reato concretamente rilevati, per ciascuna *macro area sensibile*, è stata verificata l’esistenza e la funzionalità, in chiave preventiva ex D.lgs. 231/2001, di eventuali sistemi di *Risk control* interno già vigenti all’interno dell’Ente, sebbene preordinati a diversa funzionalità e finalità (c.d. *Gap Analysis*).

Gli *output* risultanti dalle attività di identificazione delle aree a rischio e dalla *Gap Analysis* si articolano in una serie di documenti, costituenti parte integrante del Modello:

- A. MATRICI ANALISI PROCESSI DELLA SOCIETA’** (Allegato n. 1): evidenziano visivamente i singoli rischi-reato rilevati (caselle di colore rosso), frutto dell’abbinamento di ciascun reato tipico facente parte della medesima macro-categoria alle singole carenze organizzative individuate nell’ambito dei macro

processi gestiti nella specifica Area della Società interessata per i quali si ritiene sussista una concreta potenzialità commissiva.

B. MAPPA DELLE MACRO AREE SENSIBILI / CRITICITA' DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO ESISTENTE: di seguito sono riportati

i risultati della *Gap Analysis* per ciascuna Area:

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

AREA	MACRO AREA SENSIBILE	CRITICITA' DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
Alta direzione	Gestione rapporti con gli enti Pubblici	Carenza di una procedura formalizzata che identifichi chiaramente i soggetti che entrano in contatto con i vari Enti pubblici/Comuni ecc. e ne definisca compiti e responsabilità
Alta direzione / Amministrazione / Ufficio legale / Sedi periferiche / Personale	Rapporti con Organi Ispettivi	Sussiste il rischio di commissione dei reati di corruzione e concussione in quanto la Società o soggetti ad essa appartenenti, al fine di ottenere un trattamento preferenziale in sede di ispezione, potrebbero intrattenere rapporti confidenziali con pubblici dipendenti erogando loro denaro o altre utilità. Il rischio può concretizzarsi, ad esempio, in relazione a verifiche in ambito fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, sanitario, ecc.
Alta direzione	Assegnazione e gestione incarichi di consulenza	Sussiste il rischio di commissione di condotte corruttive nel processo di assegnazione di incarichi o consulenze al fine di veicolare denaro o altre utilità verso soggetti pubblici o soggetti in grado di influenzare le scelte di soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di apportare vantaggi alla Società.
Alta direzione / Uff. Personale	Ricerca, selezione e assunzione personale	Sussiste il rischio di commissione di condotte corruttive mediante l'assunzione di personale avente rapporti diretti o indiretti con soggetti appartenenti alla P.A. ovvero con ex esponenti della PA
Alta direzione / Uff. Personale	Incentivi al personale	Sussiste il rischio di commissione di condotte corruttive mediante la promozione e l'incentivazione di personale avente rapporti diretti o indiretti con soggetti appartenenti alla P.A. ovvero con ex esponenti della PA
Alta direzione / Amministrazione	Registrazione e pagamento fatture passive	Sussiste il rischio di commissione di reati societari connessi a false scritture contabili e di creazione di fondi di denaro occulti mediante operazioni di fatturazione/pagamento per forniture inesistenti; ovvero, mediante l'acquisto di beni o servizi presso fornitori che abbiano rapporti preferenziali con soggetti appartenenti alla P.A. è possibile ottenere, indirettamente, vantaggi per la società.
Alta direzione / Amministrazione	Gestione rimborsi spese	Sussiste il rischio di creazione di fondi neri per fini corruttivi attraverso registrazioni di rimborsi spese relativi a missioni e trasferite per importi superiori a quello reale o a fronte di missioni inesistenti

Salute e Sicurezza sul lavoro

AREA	MACRO AREA SENSIBILE	CRITICITA' DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
Alta Direzione	Gestione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Corretta attuazione delle misure di prevenzione in base alla normativa vigente

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

AREA	MACRO AREA SENSIBILE	CRITICITA' DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
Alta direzione / Amministrazione / Ufficio legale / Sedi periferiche / Personale	Utilizzo rete	Rigide restrizioni di accesso alla rete ed ai software aziendali
	Inserimento dati	Assegnazione, ad ogni singolo dipendente, di un account personale per accedere alle postazioni
		Cronologia delle operazioni effettuate dai singoli account per poter risalire al dipendente che ha effettuato operazioni sospette

Reati Tributari:

Area	Macroarea sensibile	Criticità del sistema organizzativo e di controllo
Organo amministrativo - Direzione - Responsabili di Area - Ufficio contabilità	- Rapporti con controparti; - Approvvigionamento di beni e servizi; - Pagamenti.	Sussiste il rischio di commissione dei reati tributari, ad esempio mediante fatturazioni oggettivamente ovvero soggettivamente inesistenti o recanti corrispettivi o importi iva differenti rispetto a quelli reali. Inoltre, può accadere che i pagamenti effettuati siano di importo inferiore rispetto a quanto dichiarato o certificato, come nel caso della corresponsione degli stipendi.
	- Contabilità; - Fatture e altri documenti contabili; - Presentazione delle dichiarazioni; - Rapporti con eventuali consulenti esterni in materia fiscale.	Sussiste il rischio di commissione dei reati tributari, ad esempio per il mezzo dell'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ovvero per l'occultamento o la distruzione della documentazione contabile.
	- Operazioni straordinarie; - Emissione di assegni.	Sussiste il rischio di commissione dei reati tributari, ad esempio mediante atti fraudolenti su beni aziendali, al fine di sottrarli ad una probabile procedura esecutiva.
	- Formazione ed informazione del personale	La commissione dei reati tributari potrebbe essere agevolata dalla mancata conoscenza del personale.

5. Comunicazione e Formazione

5.1 Diffusione del Modello

SO.GE.R.T. S.p.A. promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi gli Consiglieri, i Sindaci ed i Revisori) ed al Personale della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet della Società ed affissione in luogo accessibile a tutti. Per i soggetti esterni alla Società destinatari del Modello e del Codice Etico, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.2.4 sono previste apposite forme di comunicazione del Modello e del Codice Etico. I contratti che regolano i rapporti con tali soggetti, devono prevedere chiare responsabilità in merito al rispetto delle politiche della Società e in particolare al suo Codice Etico e del presente Modello.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso sarà reso disponibile nelle forme che la SO.GE.R.T. S.p.A. riterrà più opportune.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

5.2 Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli etico-organizzativi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura etica all'interno della Società stessa.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico, che ne è parte integrante, siano illustrati ai destinatari, attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani implementati dalla società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso. A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari del Modello.

In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento siano differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

PARTE SPECIALE
